

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 317

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 luglio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D207/16

Roma, 8 luglio 2016

Gentile Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2016.

Cou adit

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato B, n. 5, della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114 (pubblicata in G.U., n. 176, del 31 luglio 2015), la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, sul diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e sul diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

La direttiva in parola è stata adottata, secondo la cd. *tabella di marcia* indicata dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma del 2009, al fine di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. La stessa si riferisce, sia pur parzialmente e con dettaglio descrittivo non egualmente profuso, alle misure C (consulenza legale ed assistenza legale gratuita), D (diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro ed autorità consolari) ed E (garanzie speciali per indagati ed imputati vulnerabili) della *tabella di marcia* e stabilisce norme minime comuni da applicare al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri in una comune *fairness* processuale. La prospettiva, per quanto ambiziosa, è infatti quella di realizzare nel processo penale uno spazio di ascolto e di composizione fra interessi confliggenti.

Il termine di scadenza della delega è fissato al 27 settembre 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'art. 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

La direttiva promuove, quindi, l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare degli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 CEDU, nell'ermeneusi fatta propria dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.



L'ambito oggettivo all'interno del quale muovono i principi dettati dalla direttiva è delineato nei "considerando" da 12 a 21, ove si precisa che le garanzie difensive previste possono ritenersi ultronee in caso di offese minimali o di illeciti minori verificatisi in ambiti conchiusi (caserme militari o carceri), caratterizzati dalla vigenza di rigidi regolamenti interni. Né vengono considerati atti da svolgere in ambito garantito quelli assolutamente preliminari, funzionali solo all'avvio di un procedimento (considerando n. 20).

Il nostro ordinamento attribuisce rilievo costituzionale tanto al diritto della persona accusata di un reato di essere difesa (art. 24, comma 2, della Costituzione), quanto al diritto alla libertà ed alla riservatezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione). E' evidente, poi, come il c.d. giusto processo (art. 111 della Costituzione) non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata dei diritti e delle facoltà concesse dall'ordinamento processuale, al fine di approntare efficacemente la sua difesa ed informare le persone con cui condivide la propria vita di relazione della privazione della propria libertà personale. Tanto nella direttiva oggetto di recepimento (testuale la clausola di apertura dell'articolo 2 dell'atto dell'Unione), quanto nella normativa processuale vigente, tali diritti sono garantiti in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Dovendo per indagato intendersi il soggetto che, accusato di aver commesso un reato, sia iscritto o sia destinato ad essere iscritto sollecitamente nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Merita di essere segnalata, sul punto, la disposizione secondo cui - in analogia con quanto stabilisce l'art. 63 del codice di procedura penale vigente, riguardo alla nomina del difensore - la direttiva si applica anche a chi acquisti la qualità di indagato o imputato in sede di "interrogatorio" (art. 2, par. 3), o meglio, mentre rende sommarie informazioni come persona informata sui fatti. Particolare attenzione è, in effetti, posta



proprio sul momento in cui sorge il diritto all'assistenza del difensore, in quanto il valore rilevante da presidiare è quello di tutelare l'indagato/imputato dal pericolo della autoincriminazione inconsapevole e involontaria.

Tornando alla definizione dell'ambito applicativo, esso comprende pure i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, cui la direttiva dedica un articolo a sé (art. 10), per tener conto delle particolarità che si riflettono sul diritto alla difesa tecnica; mentre con riguardo ai «reati minori», per tali intendendo quelli per cui una sanzione - esclusa la privazione della libertà personale - possa essere irrogata da un'autorità diversa dalla giurisdizione penale, la direttiva si applica solamente alla fase di impugnazione avanti a quest'ultima.

La direttiva 2012/13/UE, fra le informazioni fondamentali da fornire necessariamente all'indagato o imputato, enunciava già al primo posto quelle relative al "diritto a un avvocato". Gli articoli 3 e 4 della direttiva in via di recepimento riempiono di contenuto questo diritto, in uno all'art. 10, che lo declina nell'ambito del mandato di arresto europeo, e agli articoli 8 e 9 concernenti, rispettivamente, le condizioni generali per le "deroghe temporanee" e la rinuncia.

I tempi e le modalità di esercizio del diritto devono essere tali da rendere la difesa "concreta ed effettiva", per cui, *in primis* va evitato "ogni indebito ritardo", il difensore:

- a. deve essere messo in condizione di interloquire con l'indagato/imputato (art. 3, par. 2) già prima che questi siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
- b. deve poter essere presente quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);
- c. va avvisato senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;



d. deve poter essere presente qualora l'indagato/imputato sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, e va avvisato a tempo debito prima che questi compaia dinanzi alla giurisdizione.

Orbene, mentre i punti c) e d) non paiono porre rilevanti problemi, qualche dubbio interpretativo si è affacciato per l'individuazione del momento sub a) "prima dell'interrogatorio", non meglio definito. Soccorre l'interprete il ventesimo considerando, ai sensi del quale ai "fini della presente direttiva, non rientrano tra gli interrogatori le domande preliminari effettuate dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto finalizzate a identificare l'interessato, a verificare il possesso di armi o ad accertare altre questioni analoghe relative alla sicurezza o a determinare se le indagini debbano essere avviate, ad esempio, nel corso di un controllo su strada o durante controlli periodici su base casuale qualora un indagato o imputato non sia ancora stato identificato". Criterio che sembra trovare parziale corrispondenza con la sola ipotesi in cui, *de iure condito*, si può prescindere dall'assistenza del difensore, quella di cui all'art. 350, comma 5 c.p.p. («sul luogo o nell'immediatezza del fatto» per «l'immediata prosecuzione delle indagini»).

Il riferimento sub b) è, invece, sufficientemente circoscritto dal rimando al paragrafo 3, lettera c), laddove si vuole garantire la presenza del difensore «ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o all'imputato sia richiesto o permesso di essere presente» alle ricognizioni di persone (*recte*, individuazioni), ai confronti e alle ricostruzioni della scena di un crimine (ispezioni o esperimenti giudiziari). Si può osservare, al riguardo, che la ricognizione in senso tecnico (atto del giudice, certamente già garantito) è disciplinata agli artt. 213 e 214 c.p.p., ma nella direttiva vi si ricomprende anche l'individuazione di persone ex art. 361 c.p.p. "*identity parade*" e, sicuramente ad essa, come al confronto, l'indagato, se già identificato come tale, non può non partecipare (si richiama, tuttavia, sul punto Cass., sez. 3, n. 37870, dell'11.5.2004, rv. 230032: *L'art. 364 cod. proc. pen. non prevede tra gli atti di indagine con*



diritto di assistenza del difensore anche l'atto di individuazione di persona, sia perché gli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocedurale, cioè finalizzata alla prosecuzione delle stesse, sia perché per la natura dell'atto è impossibile predisporre l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioè di avere identificato la persona che, solo a partire da quel momento, assumerà la veste di persona sottoposta alle indagini.).

Venendo al contenuto del diritto, le disposizioni dell'art. 3, par. 3, in combinato disposto con l'art. 4, intitolato alla "riservatezza", prevedono per l'interessato, "anche prima dell'interrogatorio", la garanzia di poter incontrare e comunicare riservatamente con il proprio legale, che deve poter essere presente e partecipare in modo effettivo all'interrogatorio, nonché "almeno" essere presente agli atti investigativi o probatori appena ricordati. In ambito *continentale* l'art. 10 mira ad assicurare assistenza legale sia nello stato di esecuzione, sia in quello di emissione del mandato di arresto europeo, ponendo in entrambe i casi l'obbligo di fornire informazioni sulla possibilità di nominare un difensore per ciascuno dei procedimenti (quello pendente nello Stato di esecuzione, diritto già disciplinato dalla legge 69/2005, e quello pendente nello Stato di emissione, con previsione normativa oggetto della presente proposta novellatrice).

Importante e articolato è l'apparato di deroghe, che tuttavia non paiono interessare l'opera di recepimento, attesa l'inderogabilità, nel rito vigente, sia del diritto all'assistenza del difensore, che del diritto a che terze persone siano avvisate della privazione della libertà personale dell'indagato/imputato.

I diritti di comunicare.

La direttiva si preoccupa di distinguere tra il diritto a informare un terzo riguardo alla privazione della libertà personale, quello di avere



contatti durante lo stato di privazione della libertà personale e, infine, a informare le autorità consolari.

Al primo viene riservata la disciplina più articolata. Stando all'art. 5, l'informazione deve essere data ad almeno una persona «senza indebito ritardo» a meno che non sussistano i presupposti per una deroga temporanea, riproponendo sostanzialmente quelli già visti per il diritto all'assistenza legale. Per i contatti con terzi durante la detenzione, vi è la possibilità di «limitare o differire» l'esercizio del diritto, prevedendo, con ciò, una deroga, sebbene non la si definisca tale, e utilizzando, nella formula giustificativa, il riferimento a "esigenze imperative" o "esigenze operative proporzionate". Quanto, invece, alla comunicazione con le autorità consolari, si tratta di un diritto spettante agli Stati ai sensi dell'art. 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, mentre la direttiva intende riconoscere un analogo diritto a indagati e imputati privati della libertà personale; il che non pone, a legislazione vigente, particolari problemi di adeguamento.

Merita, in conclusione, ricordare, sul punto, la specifica considerazione avuta per i minorenni, riguardo ai quali è previsto sia l'obbligo, nel dare informazioni sulla privazione della loro libertà personale, di tener conto "dell'interesse superiore del minore", sia, in caso di deroga, di informare comunque un'autorità preposta alla loro tutela. Anche in tal caso il diritto in parola non conosce eccezioni nell'ordinamento interno.

Rispetto al panorama di fonte europea appena sinteticamente delineato, l'ordinamento interno, con le eccezioni di cui in appresso si tratterà specificamente, appare largamente già ottemperante.

L'art. 24, comma 2, della Costituzione garantisce il diritto alla difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Il codice di rito penale cala tale principio in alcuni articoli dedicati, che per comodità di lettura si possono dividere in due distinte categorie:

A) definizioni generali dei diritti assicurati ad imputati ed indagati a prescindere dallo stato di libertà o di detenzione:



art. 60 "assunzione della qualità di imputato";
art. 61: "estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato";
art. 62: "divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato";
art. 63: "dichiarazioni indizianti";
art. 64: "interrogatorio nel merito";
artt. 96 e ss. "Titolo VII. Difensore", da 26 a 38 delle disposizioni di attuazione al c.p.p.;
art. 356: "assistenza del difensore";
art. 357: "documentazione dell'attività di polizia giudiziaria";
art. 364: "nomina e assistenza del difensore";
art. 114 disp att. c.p.p. "avvertimento del diritto all'assistenza del difensore" allorché gli atti siano compiuti dalla polizia giudiziaria;
art. 200: "segreto professionale" del difensore;
art. 369 bis: "informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa";
art. 373: "documentazione degli atti";
art. 375. "invito a presentarsi";
art. 415 bis: "avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari";
art. 416: "Presentazione della richiesta del pubblico ministero".

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. **La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis**, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.

2. *omissis.*

2-bis. *omissis.*

art. 422 c.p.p. "attività di integrazione probatoria del giudice".



B) Disposizioni tese ad assicurare il diritto alla difesa allorquando si tratti di imputato o indagato privato della libertà personale:

art. 386 c.p.p.: "doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo". 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. **Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta**, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, **con cui lo informano:**

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia



eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. *omissis.*

4. *omissis.*

5. *omissis.*

6. *omissis.*

7. *omissis.*

- art. 387 c.p.p. "avviso dell'arresto o del fermo ai familiari": 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, **deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo;**

- art. 293 c.p.p. misure cautelari "adempimenti esecutivi": 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;



1) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

2. *omissis.*

3. *omissis.* Avviso del deposito è notificato al difensore.

4. *omissis.*

- Art. 294 "interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale": 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. *omissis.*

1-ter. *omissis.*

2. *omissis.*

3. *omissis.*

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico



ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

4-bis. *omissis*.

5. *omissis*.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.

- art. 388 "interrogatorio dell'arrestato o del fermato": 1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

- Art. 391 c.p.p. "udienza di convalida": 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio **con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato**.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; **sente in ogni caso il suo difensore**.



4. *omissis.*

5. *omissis.*

6. *omissis.*

7. *omissis.*

- Art. 104 c.p.p. "colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare": 1. **L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.**

2. **La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.**

3. **Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.**

4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.

4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, **hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti.** Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.

- art. 35 disp. att. "corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato": 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell'imputato;

b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;



c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (censura).

5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (censura).

- Artt. 18 e 18 bis c.p.p.min. (D.P.R. n.448/1988). "Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenni": 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenni ne danno immediata notizia al pubblico ministero **nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.**

2. *omissis.*

3. *omissis.*

4. *omissis.*

5. *omissis.*



Art. 18 bis "accompagnamento a seguito di flagranza": 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e **trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata**. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. **Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.**

3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. *omissis.*

5. *omissis.*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà personale. (legge 26 luglio 1975, n. 354).

Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazioni.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza **con i congiunti e con altre persone**, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.



L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, **corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.**

Omissis.

- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

Art. 35 "**detenuti e internati stranieri**": Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle loro differenze culturali. **Devono essere favorite le possibilità di contatto con le autorità consolari del loro paese.**

Art. 37. "**Colloqui**". I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

Omissis.

6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Omissis.

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.

Omissis.

Art. 38. Corrispondenza epistolare e telegrafica



1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.

Omissis.

5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.

9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.

10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.



Per la corrispondenza con i difensori v. le disposizioni del c.p.p. e disposizioni di attuazione al c.p.p.

Art. 39. Corrispondenza telefonica.

1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2. I condannati e gli Internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

Omissis.

- Art. 62 "comunicazione dell'ingresso in istituto": 1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, **se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona, indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico.** Della dichiarazione è redatto processo verbale. La comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell'amministrazione. **Se si tratta di**



straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

- Art. 2 comma 7 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 (cd. T.U. immigrazione);
Omissis.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. **L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.**

h) per le persone ricercate per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, art. 12, legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 10 della direttiva);

L. 22 aprile 2005, n. 69.



Art. 10 "inizio del procedimento": 1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e **alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.**

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. **Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

- Art. 12 "adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria": 1. **L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un**



difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete.
Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la **polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.**

2. La polizia giudiziaria provvede a dare **tempestivo avviso dell'arresto al difensore.**

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

- Art. 13 "Convalida" *omissis*.

- Art. 39 "Norme applicabili". - **1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.**

2. *Omissis*.

Sono pertanto direttamente applicabili anche nella procedura avviata per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo le disposizioni del c.p.p., già sopra illustrate e quelle di attuazione al c.p.p. (artt. 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36 del D.l.vo 28 luglio 1989, n. 271), che disciplinano le modalità di accesso alla difesa di fiducia e di ufficio.

- Art. 178 cpp "nullità di ordine generale": 1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) *omissis*;

b) *omissis*;

c) **l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.**

- Art. 191 "prove illegittimamente acquisite": 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.



2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La normativa vigente, come si evince dal contenuto delle disposizioni appena sopra richiamate, assicura pertanto un livello di garanzie tale da far ritenere superfluo un pesante intervento riformatore nella materia disciplinata dalla direttiva. L'accesso alla difesa tecnica è nel nostro paese assicurato sin dal primo momento della privazione della libertà personale. Il difensore, **con l'eccezione della individuazione di persona eseguita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, nei confronti del soggetto che abbia già assunto la qualifica di indagato**, ha diritto a presenziare agli atti di indagine che si svolgono in presenza dell'indagato, ha diritto di assistere "attivamente" all'interrogatorio dell'indagato, previo avviso, sin dalla fase delle indagini preliminari, la presenza del difensore è **obbligatoria e non rinunciabile allorquando l'interrogatorio si svolga innanzi al giudice o nella fase del giudizio. La presenza del difensore è del pari assicurata ed è obbligatoria** nella procedura che si avvia in caso di esecuzione del mandato di arresto europeo. Del pari è a dirsi per gli avvisi ai familiari, a terze persone o all'autorità consolare, in caso di arresto o altra forma di restrizione della libertà personale. Come pure per le comunicazioni ed i colloqui (anche telefonici ed epistolari) degli indagati/imputati ristretti con parenti, congiunti, conviventi e terzi (tra i quali particolare favore è accordato alle autorità consolari).

Tanto premesso, con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa, il codice di procedura penale e la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.



Il provvedimento consta di quattro articoli.

Le innovazioni possono essere sintetizzate come di seguito.

L' articolo 1 indica la direttiva da attuare nell'ordinamento interno e ne definisce l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 dà espressa attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, punto c), sub i) della direttiva, estendendo, attraverso la modifica dell'articolo 364, comma 1 del codice di rito, anche alla individuazione di persona di cui all'articolo 361 stesso codice, svolta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari nei confronti di persona già indagata, le garanzie difensionali già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Ove invece si tratti di vera e propria ricognizione di persona nessun intervento normativo si rende necessario, atteso che tale atto, già espressamente tipizzato e disciplinato nel libro III, titolo II, capo IV del codice di rito, agli articoli 213 e 214, avviene innanzi al giudice, con la presenza necessaria del difensore (di fiducia o, in assenza, di ufficio) che deve essere previamente avvisato.

Quanto alle altre disposizioni della direttiva in materia di diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, stante la disciplina già in vigore ed il richiamo, per quanto compatibili, alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari (art. 39, legge 22 aprile 2005, n. 69), non appare necessario prevedere espressamente ciò che è già previsto dal codice di rito in materia di accesso alla difesa (nello Stato di esecuzione) e di avvisi, comunicazioni e colloqui con parenti e terze persone (ivi compresi gli agenti consolari).

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 364, così come si propone di novellarlo; segue il testo dell'articolo 114 disp. att. c.p.p. che offre ulteriore concretezza alle disposizioni codicistiche.

«Art. 364: "nomina e assistenza del difensore": 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, **a individuazione**



di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a **individuazione di persone** o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omissivo quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

- Art. 114 disp att. cod. proc. pen. "avvertimento del diritto all'assistenza del difensore": 1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice (assistenza del difensore), la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia."



Articolo 3.

La disposizione, come in appresso l'articolo 4, mira a dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, tenuto conto del considerando n. 46. Occorre infatti prevedere che, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolare la nomina di un difensore in detto Stato membro. Tali informazioni potrebbero comprendere l'elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello Stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d'arresto europeo. Gli Stati membri potrebbero chiedere che detto elenco sia stilato dall'ordine degli avvocati competente.

Nell'ambito di procedura attiva di consegna compete, pertanto, allo Stato di emissione garantire informazioni ai fini di facilitare la nomina del difensore. Se il soggetto, raggiunto evidentemente in altro Paese UE da mandato di arresto europeo, non ha nominato un difensore di fiducia, la possibilità di accedere ad una lista dei difensori di ufficio, organizzati per turni in relazione agli imputati detenuti anche in forza di mandato di arresto, consente di ritenere adeguatamente assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di esecuzione discendenti dalla direttiva. In questa prospettiva si è inteso quindi modificare l'art. 29 delle disposizioni di attuazione al c.p.p.; la norma, in ragione della modifica proposta, contempla espressamente la reperibilità, secondo turni curati dai competenti consigli dell'ordine degli avvocati, di difensori che tutelino detenuti e arrestati in esecuzione di MAE.

Articolo 4.

Sempre in attuazione di quanto specificamente disposto dall'articolo 10, paragrafi 4 e 5 della direttiva e del considerando correlato



(n. 46), occorre inoltre modificare gli articoli 9 e 12 della legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. L'intervento prevede, all'articolo 9, l'aggiunta del comma 5-*bis*, che assicura al soggetto nei cui confronti viene eseguito il mandato di arresto europeo l'avviso della facoltà di nominare un difensore anche nello Stato membro di emissione, il cui ruolo consiste (così recita il paragrafo 4 del citato articolo 10 della direttiva in corso di attuazione) nell'assistere il difensore nominato nello Stato membro di esecuzione, fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell'effettivo esercizio dei diritti della persona ricercata. L'autorità dello Stato membro di emissione, ricevuta notizia della volontà dell'arrestato di nominare un difensore anche nel procedimento nell'ambito del quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, provvederà (v. sopra, art. 4) a fornire ogni utile informazione al fine di rendere effettiva la facoltà esercitata. Il medesimo avviso è dato alla persona della quale è stata chiesta la consegna nel caso in cui la privazione della libertà personale avvenga sulla base della ordinanza emessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 9 della legge 69/2005.

L'omissione della informazione dovuta comporta una menomazione dei diritti della difesa, integrando una nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.), sotto il profilo della mancata assistenza e rappresentanza dell'imputato.

Le disposizioni concernenti l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, la cui osservanza è sempre prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c) del cod. proc. pen., fanno invero riferimento a tutte le attività in cui si sostanzia l'autodifesa dell'imputato, tra le quali rientra anche il diritto a essere informato sulle modalità di esercizio e sull'ampiezza dei diritti di difesa.



Articolo 5.

La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo recepisce la legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, sul diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e sul diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

A tale riguardo, il nostro ordinamento attribuisce rilievo costituzionale tanto al diritto della persona accusata di un reato di essere difesa, quanto al diritto alla libertà ed alla riservatezza delle comunicazioni. E' evidente, poi, come il c.d. giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata dei diritti e delle facoltà concesse dall'ordinamento processuale, al fine di approntare efficacemente la sua difesa.

Particolare attenzione è infatti posta proprio sul momento in cui sorge il diritto all'assistenza del difensore, in quanto il valore rilevante da presidiare è quello di tutelare l'indagato/imputato dal pericolo della autoincriminazione inconsapevole e volontaria.

I tempi e le modalità di esercizio del diritto alla difesa devono essere tali da rendere la difesa stessa concreta ed effettiva, evitando ogni indebito ritardo.

Per ciò che concerne l'ambito applicativo, esso comprende anche i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Il provvedimento consta di cinque articoli.

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*). Viene indicata la direttiva da attuare nell'ordinamento interno e ne definisce l'ambito di applicazione. *Non si ravvisa alcun profilo di onerosità stante la neutralità della disposizione.*

Articolo 2 (*Modifiche al codice di procedura penale*). La norma da luogo alla mera modifica di alcune norme del codice di procedura penale mediante l'introduzione dell'inciso "a individuazione di persone", estendendo, per l'appunto, alla individuazione di persona, le garanzie difensionali già previste in sede di interrogatorio, ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. *Al riguardo, non si ravvisa alcun profilo di onerosità.*

Articolo 3 (*Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale*). La norma apporta delle modifiche al decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989 contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. All'articolo 29, comma 4 lettera c), si prevede l'inserimento dei soggetti interessati all'estero



in esecuzione di mandato e arresto europeo, nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione. *Al riguardo, non si ravvisa alcun profilo di onerosità, trattandosi di una attività meramente procedurale.*

Articolo 4 (*Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69*). Vengono introdotte delle modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 recante : "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

Viene prevista l'aggiunta del comma 5-bis che assicura al soggetto nei cui confronti viene eseguito il mandato di arresto europeo, l'avviso della facoltà di nominare un difensore anche nello Stato membro di emissione, il cui ruolo consiste nell'assistere il difensore nominato nello Stato membro di esecuzione. *Non si rilevano effetti finanziari derivanti dalla applicazione della presente norma.*

Articolo 5 (*Clausola di invarianza finanziaria*). La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria, assicurando che alla attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:




POSITIVO

NEGATIVO

6 LUG. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato





DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2013/48/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE	COMMENTI E NORME DI RECEPIMENTO
<p>Articoli 1, oggetto: La Direttiva stabilisce norme minime tese ad assicurare il diritto delle persone arrestate, indagate o imputate, di avvalersi di un difensore, di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale, anche in esecuzione di un mandato di arresto europeo e di comunicare con un terzo e con le autorità consolari in caso di esecuzione di un mandato di arresto europeo.</p>	<p>L'art. 24, comma 2, della Costituzione garantisce il diritto alla difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.</p> <p>Il codice di rito penale cala tale principio in alcuni articoli dedicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) art. 369 bis cod. proc. pen.: <i>“informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa”;</i> b) art. 375 cod. proc. pen. <i>“invito a presentarsi” e</i> c) art. 415 bis cod, proc. pen. <i>“avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”.</i> 	<p>Si tratta di disposizioni conformi alle norme della legislazione vigente.</p>



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>Art. 2, ambito di applicazione: Tali diritti sono riconosciuti nei confronti di indagati e imputati dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di essere tali, ovvero persone oggetto di un procedimento per la esecuzione di un mandato di arresto europeo (nella direttiva "persone ricercate") e persone diverse dagli indagati e imputati che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o delle autorità di contrasto, diventano indagati o imputati.</p>	<p>Art. 60 "<i>assunzione della qualità di imputato</i>", 61 "<i>estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato</i>", 62 "<i>divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato</i>", 63 "<i>dichiarazioni indizianti</i>", cod. proc. pen. Per le persone ricercate, articolo 12, legge 22 aprile 2005, n. 69 (v. infra, art. 10 della direttiva). Articolo 386 cod. proc. pen. "<i>doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo</i>".</p>	<p>Si tratta di disposizioni conformi alle norme della legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 3: diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale 1. Questa norma mira ad assicurare il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da consentire agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. In relazione a tale aspetto la direttiva distingue: 2. I <u>tempi</u> entro i quali il diritto deve essere</p>	<p>Articoli 60, 61, 62 e 63 cod. proc. pen. Si fa rinvio al commento sub art. 2. Art. 356 cod. proc. pen., "<i>assistenza del difensore</i>". Art. 357 cod. proc. pen. "<i>Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria</i>". Art. 373 cod. proc. pen. "<i>Documentazione degli atti</i>". Art. 364 cod. proc. pen. "<i>nomina e assistenza del difensore</i>": 1. <i>Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a</i></p>	<p>L'art. 3, par. 2, lett. a) va letto in uno al considerando n. 20, il quale precisa che non rientrano nel concetto di interrogatorio le domande preliminari effettuate dalla polizia giudiziaria o da altra autorità, volte ad identificare l'interessato, a verificare il possesso di armi o accertare altre questioni relative alla sicurezza o a determinare se le indagini debbano essere avviate. Sulla base del considerando, quindi, non è necessaria alcuna integrazione normativa, fatta eccezione per la</p>



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>garantito</p> <p>a) <i>prima</i> che siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;</p> <p>b) quando le autorità inquirenti o le altre autorità procedono ad atti investigativi e altri atti di raccolta delle prove in conformità al par. 3 lettera c) secondo il quale indagati e imputati hanno diritto alla presenza del loro difensore nel caso di svolgimento dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ricognizione personale; -confronti; -ricostruzioni della scena di un crimine; <p>c) dopo la privazione della libertà personale.</p> <p>d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi ad un giudice competente in materia penale.</p> <p>3. <u>il contenuto</u> del diritto:</p> <p>la direttiva prevede che indagati e imputati abbiano il diritto:</p> <p>a) di incontrare in</p>	<p><i>Ispezione o confronto cui <u>deve partecipare la persona sottoposta alle indagini</u>, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.</i></p> <p>2 <i>La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è <u>altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.</u></i></p> <p>3. <i>Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è <u>dato avviso almeno ventiquattro ore prima</u> del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.</i></p> <p>4. <i><u>Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.</u></i></p> <p>5. <i>Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto <u>anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.</u> L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. <u>E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.</u></i></p> <p>6. <i>Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità</i></p>	<p>previsione del diritto all'assistenza del difensore in caso di individuazione di persona (art. 361 c.p.p.) svolta nel corso delle indagini preliminari nei confronti di soggetto già indagato. Inoltre, la conformità alla direttiva emerge anche dall'art. 350 cod. proc. pen., che al comma 5 prescinde dalla presenza del difensore in sede di sommarie informazioni solo sul luogo e nell'immediatezza del fatto, ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini.</p> <p>Le persone detenute, a qualsiasi titolo, in istituti penitenziari o in istituti a questi equiparati, godono del diritto ad effettuare colloqui, liberi e riservati, con familiari, conoscenti ed agenti consolari, ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penitenziario), 35 (detenuti ed internati stranieri) e 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento ord. penitenziario).</p> <p>Si segnala anche il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone il differimento del colloquio con il</p>
--	---	--



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>privato e comunicare con il difensore che li assiste anche prima dell'interrogatorio;</p> <p>b) alla presenza e alla partecipazione effettiva del difensore quando sono interrogati;</p> <p>c) alla presenza del proprio difensore durante lo svolgimento di peculiari atti di indagine.</p>	<p>dell'avviso.</p> <p>7. <i>E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. <u>Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.</u></i></p> <p>Art. 114 disp att. cod. proc. pen. "avvertimento del diritto all'assistenza del difensore": <i>1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice (assistenza del difensore), la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.</i></p> <p><i>Artt. 386 cpp "doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo": 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo</i></p>	<p>difensore, per non più di 5 giorni (art. 104, commi 3 e 4 c.p.p.), nel nostro ordinamento tale provvedimento motivato può essere emesso solo dall'autorità giudiziaria, non occorre quindi recepire la direttiva nella parte in cui dispone che occorre prevedere l'impugnabilità del provvedimento emesso da altra autorità competente che non sia giurisdizionale.</p> <p>La lettera c) del par. 3 è direttamente collegata con il par. 2 lettera b) che espressamente vi rinvia per cui si rimanda a quanto indicato sub par. 2</p>
--	--	---



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>informano:</i></p> <p><i>a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;</i></p> <p><i>b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;</i></p> <p><i>c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;</i></p> <p><i>d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;</i></p> <p><i>e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;</i></p> <p><i>f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;</i></p> <p><i>g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;</i></p> <p><i>h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;</i></p> <p><i>i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.</i></p> <p><i>1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque,</i></p>	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.</p> <p>2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.</p> <p>3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.</p> <p>4. Gli ufficiali e gli agenti di</p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.</i></p> <p><i>5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.</i></p> <p><i>6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.</i></p> <p><i>7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.</i></p> <p><i>art. 415 bis cod. proc. pen. "avviso di conclusione delle indagini" in combinato con art. 369 bis cod. proc. pen. "informazione al diritto di difesa" (per queste norme v. rispettivamente, sub art 2 e 1)</i></p> <p><i>art. 416 co. 1 cod. proc. pen., che dispone la nullità</i></p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduta da avviso ex art.415 bis.</p> <p>Art. 416: "Presentazione della richiesta del pubblico ministero".</p> <p><i>1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.</i></p> <p><i>2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.</i></p> <p><i>2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro</i></p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</i></p> <p>art. 96 e seguenti cod. proc. pen., in particolare: 104 cod. proc. pen., che disciplina il colloquio del difensore con l'imputato in custodia cautelare, nonché della persona arrestata in flagranza o fermata: 1. <i>L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.</i></p> <p>2. <i>La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.</i></p> <p>3. <i>Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.</i></p> <p>4. <i>Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.</i></p>	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.</i></p> <p>Artt. 293, 294 in caso di misure cautelari; art. 293 "adempimenti esecutivi": 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;e) del diritto di accedere agli	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>atti sui quali si fonda il provvedimento;</p> <p>f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;</p> <p>g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;</p> <p>h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;</p> <p>i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.</p> <p>1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.</p> <p>1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni</p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.</i></p> <p><i>2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.</i></p> <p><i>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.</i></p> <p><i>4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.</i></p> <p><i>Art. 294 "interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale": 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha</i></p>	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.</i></p> <p><i>3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.</i></p> <p><i>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.</i></p> <p><i>4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.</i></p> <p><i>5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il</i></p>	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>giudice per le indagini preliminari del luogo.</i></p> <p><i>6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.</i></p> <p>art. 364 c.p.p. in fase di indagini (v. sopra);</p> <p>artt. 388 c.p.p.</p> <p>“interrogatorio dell’arrestato o del fermato”: 1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.</p> <p>2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.</p> <p>Art. 391 cpp “udienza di convalida”: 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.</p>	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.⁽¹⁾

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>giudice.</i></p> <p>art. 422 cpp “attività di integrazione probatoria del giudice”: 1. <i>Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.</i></p> <p>2. <i>Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.</i></p> <p>3. <i>L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.</i></p> <p>4. <i>In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su</i></p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.</i></p>	
<p>4. il par. prevede che devono essere adottate le misure necessarie per assicurare ad indagati ed imputati, privati della libertà personale, la possibilità di avvalersi di un difensore rendendo disponibili informazioni per reperirli</p> <p>5. Questo par. prevede che in circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del par. 2 lett c) (diritto di avvalersi di un difensore senza debito ritardo dopo la privazione della libertà personale) se a causa della lontananza geografica dell'indagato o dell'imputato sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza</p>	<p>Artt. 97 e 98 su difesa d'ufficio e patrocinio dei non abbienti.</p> <p>Art. 97 "difensore d'ufficio": <i>1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.</i></p> <p><i>2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.</i></p> <p><i>3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è</i></p>	<p>La vigente normativa interna fornisce uno standard di tutela anche più alto di quanto richiesto dalla fonte euro unitaria, essendo riconosciuto tale diritto indipendentemente dallo stato di privazione della libertà personale.</p>



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>indebito ritardo</p> <p>6. Anche in questo caso è prevista la derogabilità del par. 3 solo in circostanze eccezionali e nella fase che precede il processo se vi sono motivi imperativi di evitare gravi conseguenze alla vita, libertà, integrità fisica oppure sia necessario un intervento delle autorità inquirenti per non compromettere il procedimento penale</p>	<p><i>prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.</i></p> <p><i>4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.</i></p> <p><i>5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.</i></p> <p><i>6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.</i></p>	<p>La disciplina interna è conforme a quella comunitaria, atteso che l'art. 104 cpp al comma 3 ammette che durante il corso delle indagini, quando vi sono specifiche ed eccezionali esigenze di tutela, il giudice su richiesta del pm può dilazionare per un tempo non superiore a 5 giorni l'esercizio del diritto di conferire con il difensore (non è prevista la possibilità di impugnare tale provvedimento giacché si tratta già di un atto della giurisdizione).</p> <p>Inoltre l'art. 356 c.p.p. prevede che vi siano alcuni atti di indagine per i quali il difensore ha sì diritto di assistere.</p> <p>«Art. 364: "nomina e assistenza del difensore":</p> <p>1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.</p> <p>2. La persona sottoposta alle indagini priva del</p>
---	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>Art. 98 "patrocinio dei non abbienti": <i>1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.</i></p> <p>Art. 104, comma 3 cpp "colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare": <i>1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.</i></p> <p><i>2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.</i></p> <p><i>3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.</i></p> <p><i>4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione</i></p>	<p>difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.</p> <p>3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.</p> <p>4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.</p> <p>5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato</p>
--	--	---



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

	<p><i>del giudice.</i></p> <p><i>4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.</i></p> <p><i>Art. 356 cpp "assistenza del difensore": 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.</i></p>	<p>possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.</p> <p>6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.</p> <p>7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.</p> <p>- art. 114 disp att. cod. proc. pen. "avvertimento del diritto all'assistenza del difensore": 1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice (assistenza del difensore), la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia."</p>
<p>Articolo 4: riservatezza La norma impone il rispetto della riservatezza delle comunicazioni fra indagati e imputati e il loro difensore.</p>	<p>Art. 103 "garanzie di libertà del difensore": 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:</p> <p>a) quando essi o altre persone</p>	<p>Le disposizioni del codice prevedono, tra le garanzie del difensore, limiti al compimento di determinati atti di indagine al fine di garantire il rispetto della</p>



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;</i></p> <p><i>b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.</i></p> <p><i>2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.</i></p> <p><i>3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.</i></p> <p><i>4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.</i></p>	<p>riservatezza nei rapporti con l'assistito e del segreto sui contenuti dei colloqui. Disposizioni altrettali sono previste per il colloquio telefonico tra difensore ed assistito durante l'udienza svolta in video conferenza.</p>
--	---	---



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>5. <i>Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.</i></p> <p>6. <i>Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.</i></p> <p>7. <i>Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.</i></p> <p>art. 35 disp. att. "corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato": 1. <i>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:</i></p> <p>a) <i>il nome e il cognome</i></p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>dell'imputato;</i></p> <p><i>b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;</i></p> <p><i>c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.</i></p> <p><i>2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.</i></p> <p><i>3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.</i></p> <p><i>4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</i></p> <p><i>5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici</i></p>	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</i></p> <p><i>Art. 200 cpp "segreto professionale":</i></p> <p><i>1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:</i></p> <p><i>a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;</i></p> <p><i>b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;</i></p> <p><i>c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;</i></p> <p><i>d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.</i></p> <p><i>2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli</i></p>	
--	---	--



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

	<p><i>accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.</i></p> <p><i>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.</i></p>	
<p>Articolo 5: diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale</p> <p>1. L'articolo prevede che gli stati membri garantiscano che indagati ed imputati privati della libertà personale abbiano il diritto, se lo desiderano, di informare almeno</p>	<p>Art. 386 cpp lett. f) "doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto e fermo" (v. sub art. 3)</p> <p>Art. 387 "avviso dell'arresto o del fermo ai familiari": 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto</p>	<p>Tanto nelle norme concernenti il procedimento penale quanto in quelle afferenti al procedimento penale minorile non occorre integrazione, perché sono adeguatamente previsti doveri di informazione da parte della polizia giudiziaria ai familiari. Nel c.p.p. min. è stabilito che la p.g. dia immediata</p>



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>una persona da loro indicata, quale un parente o un datore di lavoro, senza indebito ritardo.</p> <p>2. Gli Stati membri garantiscono che qualora l'indagato o l'imputato sia un minore, il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi salvo ciò sia contrario all'interesse sup del minore nel qual caso è informato un altro adulto idoneo.</p> <p>3. Gli stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 ove ciò sia giustificato in base a particolari circostanze quali</p> <p>a) necessità impellente di evitare conseguenze negative per la vita, la libertà, l'integrità fisica</p> <p>b) necessità impellente di evitare di compromettere in</p>	<p><i>arresto o fermo.</i></p> <p>Artt. 18 e 18 bis cppm (D.P.R. n.448/1988). <i>“Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenni”:</i> 1. <i>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenni ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.</i></p> <p>2. <i>Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenni, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.</i></p> <p>3. <i>Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenni sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non</i></p>	<p>notizia all'esercente della potestà genitoriale e all'eventuale affidatario nonché informi tempestivamente i servizi minorili dell'amm.ne della giustizia.</p> <p>Le norme del codice sono adeguate prevedono anzi un livello di tutela superiore rispetto a quanto previsto all'articolo 5 della direttiva in esame, atteso che, a differenza di questa, non sono previsti casi di deroga al diritto di informare un terzo.</p> <p>Il diritto di informare l'agente consolare è previsto sia per l'arrestato che per il ricercato catturato in esecuzione di MAE (v. sup.)</p>
---	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

<p>modo sostanziale il procedimento penale.</p> <p>4. Tuttavia, ove la deroga riguarda i minori, gli Stati membri garantiscono che un'autorità competente per la protezione o il benessere dei minori sia informata senza indebito ritardo della privazione della libertà personale del minore.</p>	<p><i>dovere</i> <i>richiedere</i> <i>l'applicazione di una misura cautelare.</i></p> <p>4. <i>Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minore sia condotto davanti a sé.</i></p> <p>5. <i>Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale</i></p> <p>Art. 18 bis "accompagnamento a seguito di flagranza": 1. <i>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minore colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minore non può essere trattenuto oltre dodici ore.</i></p> <p>2. <i>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano</i></p>	
---	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenni.</i></p> <p><i>3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenni è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.</i></p> <p><i>4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenni deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.</i></p> <p><i>5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4</i></p>	
--	--	--



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

	<i>e 5 e 19 comma 5</i>	
<p>Articolo 6: diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale</p> <p>1. Gli stati membri garantiscono che indagati e imputati privati della libertà personale abbiano il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato</p> <p>2. Questo par. prevede che gli Stati possono limitare o differire l'esercizio di questo diritto in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative e proporzionate</p>		<p>Il diritto di colloquiare riservatamente con il difensore è invece previsto dall'ordinamento (v. sup.). Il colloquio di terzi (quali anche gli agenti consolari) con il detenuto è disciplinato dall'ord. pen. e dal regolamento pen.</p>
<p>Articolo 7: diritto di comunicare con le autorità consolari</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che non sono cittadini e siano</p>	<p>Art. 386 lett. f) c.p.p. "doveri della pg in caso di arresto o di fermo" (v. sub art. 3)</p> <p>Ord. penit. (l. 26 luglio 1975, n. 354 come</p>	<p>L'art. 386 cpp prevede che sia comunicato all'arrestato o fermato il diritto di informare le autorità consolari.</p> <p>La prima disposizione prevede in termini generali</p>



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

<p>privati della libertà personale, il diritto di <u>informare</u> le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza e di <u>comunicare</u> con tali autorità se lo desiderano. Se indagati e imputati hanno due o più cittadinanze possono scegliere quali autorità consolari informare e con quale desiderano comunicare.</p> <p>2. Gli indagati e imputati hanno il diritto di ricevere visite dalle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari fatto salvo il consenso di tali autorità e se indagati e imputati lo desiderano.</p>	<p>modificato con DPR n. 230/2000)</p> <p>Art. 35“detenuti e internati stranieri”: <i>Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle loro differenze culturali. Devono essere favorite le possibilità di contatto con le autorità consolari del loro paese.</i></p> <p>Art. 62 ord. penit. “comunicazione dell’ingresso in istituto”: <i>1. Immediatamente dopo l’ingresso nell’istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona, indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.</i></p> <p>2. <i>La comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell’istituto penitenziario o all’avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all’inoltro, a</i></p>	<p>che nell’eseguire misure privative della libertà personale nei confronti dello straniero <u>siano favorite possibilità di contatto</u> tra questi e le autorità consolari del proprio paese. Quindi l’espressione generica può ricomprendere il diritto di comunicare, nonché le altre fattispecie previste al par. 2 di questo articolo. L’art. 62 prevede, inoltre, la comunicazione all’autorità consolare dell’ingresso dello straniero nell’istituto penitenziario.</p>
--	--	---



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell'amministrazione.</i></p> <p>3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Art. 2 comma 7 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 (cd. T.U. immigrazione):</p> <p>7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse</p>	
--	--	--



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

	<p><i>abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.</i></p>	
<p>Articolo 8: condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee La disposizione stabilisce che ove siano previste deroghe all'art. 3 par. 5 e 6 e all'art. 5 (i.e. al diritto di avvalersi di un difensore senza ritardo dopo la privazione della libertà personale, in circostanze eccezionali e solo nella</p>	<p>Per le deroghe all'art. 3 par 5 che rinvia al par 2 lett c) Per le deroghe all'art. 3 par 6, come indicato nella parte relativa all'articolo, l'art. 104 cpp "colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare"(v. sub art. 3). Art. 356 cpp "assistenza</p>	<p>La direttiva prevede che se, dopo la privazione della libertà personale, a causa della lontananza geografica dell'indagato o dell'imputato sia impossibile avvalersi di un difensore senza indebito ritardo è possibile derogare a tale previsione solo se vi sono circostanze eccezionali e in fase che precede il processo.</p>



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>fase che precede il processo nonché dei diritti di incontrare in privato e comunicare con il difensore, e al diritto alla presenza e partecipazione del difensore quando indagati e imputati sono interrogati e durante alcuni peculiari atti d'indagine quali ricognizione di persone, confronti e ricostruzioni della scena del crimine. Mentre per l'art. 5 il diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale), tali deroghe devono essere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporzionate - Limitate nel tempo - Non devono basarsi solo sul tipo o sulla gravità del reato contestato - Non devono pregiudicare l'equità complessiva del procedimento. <p>Inoltre dette deroghe possono essere autorizzate solo con decisione motivata dell'autorità giudiziaria o di altra</p>	<p>del difensore”(v. sub art. 3).</p>	<p>Per le deroghe all'art. 3 par 6, come indicato nella parte relativa all'articolo, L'art.104 comma 3 cpp nella parte in cui prevede che durante il corso delle indagini, quando vi sono specifiche ed eccezionali esigenze di tutela, il giudice su richiesta del pm può dilazionare per un tempo non superiore a 5 giorni l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. Inoltre, l' Art. 356 cpp prevede che vi siano alcuni atti di indagine per i quali il difensore ha sì diritto di assistere, ma senza essere preventivamente avvisato.</p> <p>Mentre per le deroghe all'art. 5 par 3 cioè al diritto di indagati, imputati, anche minori, di informare un terzo della privazione della libertà personale si tratta di una disposizione derogatoria non prevista nel codice di rito.</p>
<p>Art.9 Rinuncia La norma prevede che, fatto salvo, il diritto nazionale che impone la presenza o l'assistenza obbligatoria di un</p>		<p>La disposizione non trova applicazione nel nostro ordinamento attesa l'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo desunta dai principi</p>



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>difensore, gli Stati membri ove prevedano la rinunciabilità a detti diritti previsti agli artt. 3 e 10, ai fini della rinuncia sia necessario che</p> <p>a) L'indagato o l'imputato abbiano ricevuto informazioni chiare sulle conseguenze della rinuncia e che quest'ultima sia volontaria</p> <p>b) La rinuncia può essere orale o scritta</p> <p>c) È revocabile in qualunque momento del procedimento penale con efficacia dal momento in cui è effettuata e l'indagato o imputato sia informato di detta possibilità</p>		<p>costituzionali e sancite nel diritto positivo dalle disposizioni del codice di rito già innanzi richiamate.</p>
<p>Art. 10 Diritto di accesso ad un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che una persona ricercata abbia il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento</p>	<p>L. 22 aprile 2005, n. 69.</p> <p>Art. 10 "inizio del procedimento": <i>1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a</i></p>	<p>Dalla comparazione delle discipline emerge che la legge n. 69/2005 regola un procedimento in cui è riconosciuto alla persona sottoposta al procedimento di esecuzione del MAE il diritto di difesa mediante la possibilità di nominare un difensore di fiducia nello Stato membro di esecuzione o, in difetto, mediante la nomina di un difensore d'ufficio. A tal</p>



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>dell'arresto eseguito in conformità del MAE.</p> <p>2. Con riferimento a tale diritto sono accordati alle persone ricercate i diritti</p> <ul style="list-style-type: none"> - di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dal momento della privazione della libertà personale - di incontrare e comunicare con il difensore - alla presenza e partecipazione del difensore all'audizione della persona ricercata da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione <p>3. i diritti previsti agli artt. 4,5,6,7,9, e nel caso di deroga temporanea di cui all'art 5 par 3, all'art. 8 si applicano anche nel procedimento di esecuzione del MAE nello Stato di esecuzione</p> <p>4. l'autorità competente dello Stato di esecuzione provvede ad informare le persone</p>	<p><i>sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.</i></p> <p>2. <i>Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.</i></p> <p>3. <i>Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.</i></p> <p>4. <i>Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del</i></p>	<p>proposito, infatti, l'art. 10 dispone che il magistrato d'appello delegato dal Presidente procede all'audizione della persona ricercata alla presenza di un difensore della stessa. Il difensore deve essere avvisato almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento di detta attività. Peraltro, Tra gli adempimenti della p.g. una volta eseguito l'arresto è prevista la consegna alla persona ricercata di una comunicazione scritta in cui essa è anche informata della possibilità di nominare un difensore di fiducia. Nel caso in cui l'arrestato non provveda alla nomina, la p.g. procede immediatamente ad individuare un difensore d'ufficio ai sensi dell'art 97 c.p.p. In ogni caso la p.g. provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore. Inoltre, l'art. 13 stabilisce che entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata alla presenza di un difensore d'ufficio</p>
--	---	--



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>ricercate, dopo la privazione della libertà personale, che hanno diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione</p> <p>5. se la persona ricercata vuole esercitare tale diritto e essa non abbia già tale difensore, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di emissione.</p> <p>6. L'esercizio di tale diritto comunque non incide sui termini fissati dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio o l'obbligo per l'autorità di esecuzione di decidere in tali termini e alle condizioni previste nella decisione quadro se consegnare la persona.</p>	<p><i>mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.</i></p> <p>Art. 12 "adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria": 1. <i>L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.</i></p> <p>2. <i>La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.</i></p>	<p>nominato in mancanza di un difensore di fiducia. Ulteriori garanzie sono contenute nell'art. 14 a mente del quale sempre alla presenza del difensore, il presidente della corte di appello o il magistrato delegato raccoglie l'eventuale consenso alla consegna; se il consenso è validamente espresso, il presidente della corte di appello provvede con ordinanza alla decisione sulla richiesta di esecuzione e dopo aver sentito, il procuratore generale, la persona ricercata e il suo difensore.</p> <p>L'ordinanza è depositata in cancelleria e ne è dato avviso al difensore e alla persona ricercata.</p> <p>In ultimo va indicato l'art. 17 che nel regolare la decisione sulla richiesta di esecuzione stabilisce che salvo quanto previsto dall'art. 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna.</p> <p>Dall'esame delle disposizioni emerge</p>
---	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.</p> <p>4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.</p> <p>Art. 13 "convalida": 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.</p> <p>2. Se risulta evidente che</p>	<p>tuttavia che non è previsto si dia avviso alla persona privata della libertà della facoltà di nomina di un difensore di fiducia nello Stato di emissione, con conseguente obbligo per l'autorità competente dello Stato di esecuzione -ove la persona non abbia già un difensore nel Paese di emissione- di informare immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di emissione.</p> <p>Occorre pertanto colmare tale lacuna, prevedendo anche che l'autorità competente dello Stato di emissione fornisca ogni utile informazione in ordine ai nominativi cui attingere per la scelta del difensore di fiducia.</p> <p>La legge 69/2005, all'art. 39, per quanto non previsto dal dettato normativo, opera un rinvio espresso alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari che, come poco sopra già segnalato disciplinano l'esercizio dei diritti di informazione e comunicazione della persona privata della libertà personale con il difensore, con i familiari e</p>
--	---	---



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.</i></p> <p><i>3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.</i></p> <p><i>Art. 14 "consenso alla consegna" ; 1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito</i></p>	<p>con eventuali terzi (datori di lavoro e agenti consolari).</p>
--	---	---



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>verbale.</i></p> <p><i>2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.</i></p> <p><i>3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.</i></p> <p><i>4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.</i></p> <p><i>5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno</i></p>	
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>diritto di ottenerne copia.</i></p> <p>Art. 17 “decisione sulla richiesta di esecuzione”:1. <i>Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.</i></p> <p>2. <i>La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.</i></p> <p>3. <i>Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata</i></p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p><i>informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.</i></p> <p><i>4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.</i></p> <p><i>5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.</i></p> <p><i>6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.</i></p> <p><i>7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale</i></p>	
--	---	--



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

	<i>di polizia.</i>	
Art. 11 Patrocinio a spese dello Stato La direttiva fa salvo il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato	Art. 98 "patrocinio dei non abbienti"(v. sub art 3 in relazione al par. 4)	
Articolo 12 mezzi di ricorso 1. Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati in un procedimento penale nonché le persone ricercate nell'ambito di un procedimento di esecuzione del MAE, dispongano di mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti previsti nella direttiva 2. Inoltre, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati, imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso ad un difensore o nei casi in cui sia stata autorizzata una deroga a tale diritto in base all'articolo 3 paragrafo 6, devono essere rispettati i diritti della difesa e	Art. 178 cpp "nullità di ordine generale": <i>1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:</i> <i>a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ;</i> <i>b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;</i> <i>c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.</i> Art. 63 sulle dichiarazioni auto incriminanti (v. sub art. 2) o l'art. 191cpp. Art. 191 "prove illegittimamente	Nel procedimento penale è garantito il rispetto del diritto di difesa nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto di accesso ad un difensore, mediante molteplici disposizioni indicate. L'art. 178 cpp prevede che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza di determinate prescrizioni tra cui quelle concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; l'art 63 cpp prescrive l'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto incriminanti rese in assenza di un difensore e l'art. 191 prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge.



**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013**

<p>l'equità del procedimento.</p>	<p>acquisite": 1. <i>Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.</i> 2. <i>L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>	
<p>Art. 13 Persone vulnerabili Gli stati membri garantiscono che, nell'applicazione della direttiva si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili (v. Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali).</p>	<p>Gli articoli 206 e ss. del codice penale contemplano la possibilità di applicare in via provvisoria, nel corso del giudizio, misure di sicurezza sottoposte a periodica revisione, con procedura garantita (art. 312 e 313 c.p.p.) nei confronti di soggetti infermi di mente, funzionali al contenimento della pericolosità sociale manifestata ed alla cura, attraverso le prescrizioni connesse alla misura della libertà vigilata, divenuto strumento di elezione a seguito delle ripetute pronunce della Corte costituzionale in materia.</p> <p>Gli artt. 70 e ss. del c.p.p. prevedono la necessità di accertamenti peritali in ordine alla capacità di stare in giudizio dell'infermo di mente, cui, nel pieno contraddittorio, viene nominato un curatore speciale, di regola</p>	<p>Il codice di rito non contempla espressamente la figura dell'indagato o imputato <i>vulnerabile</i>. Sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 (2013 3/C 378/02) che individua gli indagati e imputati vulnerabili nelle persone che "non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità" si ritiene che la nozione coincida, da un lato, con i minori di età, dall'altro, con soggetti incapaci o seminfermi.</p> <p>Nei confronti dei minorenni si procede con le forme stabilite dal DPR 22 settembre 1988 n.448 che contempla adeguate forme di assistenza, informazione e comunicazione.</p> <p>I soggetti incapaci o</p>



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>individuato nel suo rappresentante legale. Il processo viene sospeso con obbligo di reiterazione cadenzata dell'accertamento peritale.</p> <p>L'articolo 166 c.p.p. prevede espressamente che le notificazioni all'imputato interdetto si effettuino presso il tutore e nel caso di sospensione del procedimento ai sensi del sopra ricordato art.71 c.p.p. al curatore speciale nominato allo scopo. Secondo Corte cost. n.116/2009 la norma disciplina le ipotesi di persona incapace sottoposta a curatela o ad amministrazione di sostegno, soggetto quest'ultimo che rappresentando l'imputato di regola ne ha la curatela in caso di sospensione del procedimento.</p> <p>L'articolo 275 c.p.p. sancisce il divieto della custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, da motivare specificamente, nei confronti degli ultrasettantenni, della donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni, e delle persone che</p>	<p>seminfermi sono destinatari di un complesso di norme di natura sostanziale e processuale idonei a garantire adeguate forme di assistenza difensiva anche nella fase dell'accertamento dello stato di salute e nelle ipotesi di conclamata incapacità a partecipare coscientemente al procedimento è prevista la sua sospensione, salva la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento, e sono rappresentate da un curatore speciale secondo la previsione dell'art.71 c.p.p.</p> <p>Per altro verso le condizioni transitorie incidenti sulla salute dell'imputato o dell'indagato consentono, secondo il disposto degli artt. 420 ter e ss. c.p.p., di differire, previa sospensione, l'udienza o altro incumbente processuale. Nella medesima direzione volge la disposizione introdotta con la legge n. 47/2015, che ha novellato il testo dell'art. 309 c.p.p., introducendo il comma 9 bis, che facoltizza l'indagato a chiedere il differimento dell'udienza di riesame (della ordinanza</p>
--	---	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>presentino gravi patologie invalidanti.</p> <p>La misura nei medesimi casi non può essere mantenuta e l'art. 299 comma 4 <i>ter</i> consente in ogni stato e grado del procedimento la verifica delle condizioni di salute dell'indagato o imputato al fine di valutare la compatibilità dello stato di salute con il regime carcerario.</p> <p>L'articolo 284 c.p.p. consente che nei confronti dell'indagato o imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari possa essere eseguita in luogo pubblico di cura o assistenza.</p> <p>L'articolo 286 c.p.p. prevede il ricovero in struttura del servizio psichiatrico ospedaliero per i soggetti infermi o parzialmente incapaci sul piano psichico al momento della commissione del fatto delittuoso.</p> <p>Analogamente l'art.286 bis c.p.p. consente il provvisorio ricovero dell'imputato o indagato detenuto in idonea struttura del servizio sanitario nazionale ove le esigenze terapeutiche del detenuto non possono essere soddisfatte in</p>	<p>che dispone la misura cautelare personale), oltre agli ordinari strumenti di differimento previsti per le procedure camerali dall'art. 127 c.p.p.</p>
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	<p>ambito penitenziario.</p> <p>Gli articolo 312 e 313 c.p.p. disciplinano, ai fini della applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (v. sopra, artt. 206 e ss. c.p.) una procedura che contempla, di regola, il previo interrogatorio del soggetto infermo.</p> <p>L'accertamento dello stato di infermità psichica del soggetto detenuto, anche eventualmente in custodia cautelare, è effettuato secondo la previsione dell'articolo 112 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario).</p> <p>L'articolo 11 della legge 26 luglio 1975 n.354 disciplina nell'ambito delle norme di ordinamento penitenziario il servizio sanitario e il trasferimento previa autorizzazione in luoghi esterni di cura per il tempo necessario degli indagati e imputati detenuti.</p> <p>Per le persone minori degli anni 18 si procede penalmente con rito dedicato, che prevede in ogni fase obblighi di informazione, non solo nei confronti del difensore e degli esercenti la potestà sul minore, ma anche</p>	
--	--	--



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

	verso strutture sociali di sostegno e assistenza, con facoltà di partecipazione alle udienze che prevedono la presenza del minore.	
--	--	--



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2013 RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE E NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO, AL DIRITTO DI INFORMARE UN TERZO AL MOMENTO DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E AL DIRITTO DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DI COMUNICARE CON TERZI E CON LE AUTORITÀ CONSOLARI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 – e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)



1. Il presente decreto attua la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

CAPO II

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 364 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
 - b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».

ART. 3

(Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale)

1. All'articolo 29, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «detenuti» sono inserite le seguenti: «o arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione ».

ART. 4

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso.»;
 - b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

